



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA

(Ultima modificazione: Decreto Rettorale n. 1968 del 27 Settembre 2018)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi di Messina, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia può avvenire per:
 - a) chiamata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.

Art. 2

Attivazione della procedura di reclutamento

1. Ciascun Dipartimento, in seno alle proprie competenze scientifico-disciplinari, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in conformità con i criteri e la ripartizione dei posti deliberati dal Senato Accademico e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o di finanziamenti a norma dell'art. 18, comma 3, legge n. 240/2010, propone al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima fascia e di seconda fascia, previo parere favorevole del Senato Accademico. Nella programmazione triennale, l'Università dovrà vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo, a norma dell'art. 18, comma 4, l. n. 240/2010. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui al presente comma.
2. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La proposta adottata dal Dipartimento deve indicare la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art. 1, comma 2, specificando, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e d), gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e comprovata abilità

clinica assistenziale ove richiesto, ritenuti necessari per il posto da mettere a bando, anche tenuto conto dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

4. La proposta deve contenere:

- a) la fascia per la quale è richiesto il posto;
- b) la sede di servizio;
- c) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo;
- g) il trattamento economico e previdenziale;
- h) nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" o di altra Azienda Ospedaliera interessata a garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima e seconda fascia, individuando nel contempo la struttura.

5. Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del presente regolamento, la proposta del Dipartimento dovrà:

- a) indicare il numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
- b) richiedere l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, o di convivenza more uxorio con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo II

Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010

Art. 3

Procedimento e contenuti del bando

1. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata, di cui all'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato nell'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso di bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti da ricoprire;
- b) la fascia per la quale è richiesto il posto o i posti;
- c) il settore concorsuale o i settori concorsuali e prioritariamente il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari per i quali viene chiesto il posto o vengono chiesti i posti;
- d) la struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- g) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura

- presso la quale tale attività sarà svolta, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art. 18, comma 1, lett. b) legge n. 240 /2010 e ai sensi del successivo art. 4;
 - l) la previsione del termine, non inferiore a venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale, e delle modalità di presentazione delle domande;
 - m) l'indicazione della documentazione nonché dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato dovrà presentare unitamente alla domanda;
 - n) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi, con l'osservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), legge n. 240/2010 e di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento;
 - o) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - p) l'indicazione della lingua straniera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Condizioni soggettive di ammissibilità

1. Alle procedure di valutazione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - b) candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - c) professori già in servizio nella fascia e nel settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero competente, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
2. Relativamente alle procedure di valutazione di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Messina e che siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione per il reclutamento dei professori di prima fascia è composta da cinque professori di prima fascia, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno. La Commissione di valutazione per il reclutamento dei professori di seconda fascia è composta da tre professori di ruolo, di cui uno designato dal Dipartimento che ha richiesto il bando o, solo in difetto, dal Senato Accademico, quale membro interno. In questo caso, la Commissione è composta da tre professori di cui il membro interno, eventualmente, di seconda fascia.
2. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. Nel rispetto del combinato disposto di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 l. n. 240/2010, possono essere designati membri interni della Commissione: a) i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale; b) i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari.

4. I commissari diversi dal membro interno devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell'Università di Messina ed in servizio presso altri Atenei italiani. Tali commissari sono selezionati a seguito di un sorteggio, attraverso idonea procedura informatica, nell'ambito dell'elenco dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 l. n. 240/2010. I commissari sorteggiabili devono essere in numero non inferiore a otto, in caso di procedure valutative relative a professori di prima fascia, e in numero non inferiore a sei, in caso di procedure valutative relative a professori di seconda fascia. La disponibilità dei Commissari deve essere preventivamente verificata dal Dipartimento, che ne dà atto nel deliberato, allegando le relative dichiarazioni. Qualora dall'elenco di cui sopra, relativo al settore concorsuale della posizione messa a bando ovvero, in mancanza, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, non si riescano ad attingere i commissari sorteggiabili disponibili, il Dipartimento, dopo averne dettagliato le motivazioni, può indicare professori di prima fascia in possesso dei requisiti di cui al comma 3 lettera a), allegando al deliberato la documentazione necessaria ai fini delle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

La delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento designa il membro interno e individua i nominativi dei commissari da sorteggiare è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

5. La Commissione è nominata dal Rettore, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ciascun membro della Commissione è tenuto a fornire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. - sia con gli altri componenti che con i candidati e una dichiarazione che qualifichi le tipologie di eventuali rapporti di collaborazione scientifica con i candidati.

6. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa. E' esclusa l'erogazione di qualsiasi compenso per i commissari, fermo restando che il Dipartimento proponente deve garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese sostenute dai membri sorteggiati della Commissione.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

9. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

10. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, si procederà allo scorrimento dell'ordine dei sorteggiati per integrare la Commissione.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, da atto a verbale dell'esistenza dell'apposita dichiarazione di cui al comma 6 art. 2 del presente regolamento.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri specificati dalla Commissione, nel rispetto dell'art.3, comma 2, lett. n), del presente regolamento. La Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulle singole pubblicazioni della produzione scientifica.
3. Ai fini della copertura di un posto di prima o di seconda fascia, i candidati abilitati ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente regolamento, e non provenienti dalla fascia di professore associato, devono, comunque, sostenere una prova didattica ove possibile attraverso videoconferenza o, in alternativa, mediante canali telematici idonei al riconoscimento dei soggetti coinvolti. In ogni caso i candidati dovranno presentarsi in sede.
4. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula la graduatoria degli idonei, in numero complessivamente non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

Art. 7

Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne verrà nominata una nuova in sostituzione della precedente.
2. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti sulla procedura ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della stessa invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo o provveda ad eventuali modifiche.
3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, che decide ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. k), del vigente Statuto d'Ateneo, la chiamata del candidato comparativamente migliore.
2. Ai fini di ulteriori chiamate, anche da parte di Dipartimenti dell'Ateneo diversi da quello che ha richiesto il posto, si attinge nell'ordine dalla graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione non oltre il limite temporale di un anno dalla data di approvazione degli atti.
3. Ai fini della chiamata di cui al comma 2 del presente articolo, il Dipartimento interessato verifica che il profilo del candidato utilmente collocato in ordine di merito sia coerente con le specifiche esigenze didattiche, scientifiche e/o assistenziali presenti al momento della chiamata.
4. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo III

Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010

Art. 9

Modalità di svolgimento della procedura

1. Nel caso di reclutamento dei professori di prima e seconda fascia per chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il Dipartimento formula la proposta di chiamata del candidato o dei candidati abilitati ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione, in relazione a determinate fasce e settori concorsuali (o settori scientifico-disciplinari), e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e in considerazione dei costi previsti per il trattamento previdenziale ed economico del chiamato o dei chiamati proposti, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.
3. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per il periodo temporale previsto dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; a tal fine si possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Dopo la scadenza di tale periodo, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, disciplinate dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 10

Commissione di valutazione e norme procedurali

1. La procedura valutativa è effettuata da una commissione di tre membri, i cui lavori devono concludersi entro quattro mesi dalla nomina.
2. La Commissione è nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento, ed è composta da tre docenti di prima fascia per la chiamata di un professore di prima fascia e da tre docenti, di cui due di prima fascia ed uno di seconda fascia, per la chiamata di un professore di seconda fascia. Ciascun membro della Commissione è tenuto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - ai sensi dell'art. 51 c.p.c. - sia con gli altri componenti che con i candidati e una dichiarazione che qualifichi le tipologie di eventuali rapporti di collaborazione scientifica con i candidati.
3. I docenti sono individuati all'interno del Dipartimento, ove possibile, e almeno uno deve appartenere al settore concorsuale oggetto del bando ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, secondo la proposta approvata di cui all'art. 9, comma 2, del presente regolamento. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010, è condizione per far parte della Commissione essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 3.

Art. 11

Criteri e parametri di valutazione

1. A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010, la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata in base ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344. La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, attesta a verbale l'esistenza di apposita dichiarazione resa dagli stessi sull'assenza di rapporti di cui al comma 6, art. 2, del presente regolamento.
2. Sarà cura della Commissione specificare i criteri sopra richiamati, avendo riguardo al sessennio antecedente l'apertura della procedura, a norma dell'art. 2 d.m. 4 agosto 2011, n. 344.

3. All'esito della procedura di cui al presente titolo, l'immissione nel ruolo di prima o seconda fascia del candidato o dei candidati chiamati è disposta con decreto del Rettore.

Titolo IV

Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, nel terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, il Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Amministrazione approva la proposta e autorizza il Dipartimento a sottoporre il candidato a valutazione.

Art. 13

Commissione, criteri e parametri di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità procedurali sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. La valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, si svolgerà nell'ambito dei criteri fissati con d.m. 4 agosto 2011, n. 344 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 14

Chiamata

1. All'esito della procedura valutativa di cui al presente Titolo, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato che ha conseguito valutazione positiva.
2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. In caso di esito positivo della procedura di chiamata, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati, con decreto rettorale.

Titolo V

Chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005

Art. 15

Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari

1. Ciascun Dipartimento, previo parere favorevole del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. La proposta del Dipartimento è approvata con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la chiamata dei ricercatori.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo formula una

specifica proposta al MIUR, che può concedere o rifiutare il nulla osta alla nomina, nei casi e nel rispetto della procedura di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. In caso di consenso, sarà il Rettore, con proprio decreto, a disporre la nomina del professore ordinario o del professore associato ovvero del ricercatore determinandone la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 16

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “*Regolamento relativo alla chiamata dei professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge 240/2010*”, emanato con D.R. n. 176 del 23 gennaio 2012.